



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Prot. n. OR. 797 del 30/10/2020

Pe 483677/2020
del 30.10.2020

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – Misure a tutela della viabilità pedonale e veicolare in occasione della manifestazione del 01.11.2020 denominata “VeniceMarathon One for All”.

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la comunicazione della Presidenza della VeniceMarathon relativa allo svolgimento della manifestazione denominata “VeniceMarathon One for All” in programma per domenica 01 novembre 2020, che interesserà un ampio tratto della viabilità del Comune di Venezia;

Visto l'esito della riunione di coordinamento del 22 ottobre 2020;

Ritenuto di dover assicurare l'ordinato svolgimento della manifestazione, garantendo al contempo la sicurezza della circolazione stradale;

Visto il verbale di delimitazione e consegna datato 30.11.2011 con il quale è stato consegnato dalla Società ANAS S.p.A. al Comune di Venezia il tratto della S.S. 14 “della Venezia Giulia” compreso tra le progressive chilometriche 1+560 (origine) e 2+900 in località San Giuliano;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l'art. 17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”);

ORDINA

1. Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 01 novembre 2020 e comunque fino a cessate esigenze, il personale della Polizia Locale potrà adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione stradale e della manifestazione, lungo il seguente percorso:

- Via Fratelli Bandiera direzione Venezia - Malcontenta, dall'innesto con Via Padana all'intersezione con Via Mutilati del Lavoro;
- Via Mutilati del Lavoro dall'intersezione con Via Fratelli Bandiera, fino all'intersezione con Via Tommaseo;



- Via Tommaseo;
- Piazzale Martiri Giuliani - Dalmati delle Foibe (ex Piazzale Tommaseo);
- Piazzale Concordia;
- Piazzale Mercato, lato est;
- Piazza del Municipio;
- Piazzale S. Antonio, bretella est;
- Via Rizzardi;
- Piazzale Giovannacci (semirotonda lato sud);
- Via Rizzardi (da rotonda Giovannacci al sottopasso ferroviario ciclopedonale);
- Sottopasso ferroviario ciclopedonale;
- Via Dante;
- Via Querini;
- Via Carducci;
- Via Pascoli;
- Via Poerio;
- Piazza XXVII Ottobre (lato sud);
- Via Pepe;
- Via Forte Marghera (dall'innesto con Piazza XXVII Ottobre fino all'intersezione con Via Sansovino);
- Via Sansovino (dall'intersezione con Via Forte Marghera fino all'intersezione con Viale S. Marco);
- Viale S. Marco (dall'intersezione con via Sansovino alla rotonda di S. Giuliano);
- Sovrappasso ciclo-pedonale denominato Ponte Europa;
- Uscita S.R. 14 cavalcavia di San Giuliano direzione Venezia;
- S.R. 11 dal cavalcavia di San Giuliano fino al Ponte della Libertà;
- Ponte della Libertà;
- Varco Sant'Andrea.

2. Lungo le strade impegnate dalla manifestazione, sulla parte della carreggiata rimasta libera, la circolazione si svolge compatibilmente con le variazioni apportate nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

Durante lo svolgimento della gara, gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti il percorso di gara, nonché a dirottare il traffico veicolare e pedonale od organizzarlo mediante sensi unici.

L'organizzazione della manifestazione deve attuare tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per l'incolumità pubblica e dei partecipanti.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito web del Comune di Venezia.

I trasgressori del presente provvedimento sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione).



Corpo di Polizia Locale

La Polizia Locale e le altre Forze di polizia sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Gli organi, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

Oltre alle segnalazioni degli agenti di Polizia Stradale, gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla posa della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della Strada.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini

*Responsabile del Procedimento: Commissario Principale Dott. Gianfranco Zarantonello
Isola Nuova del Tronchetto 10 - 30135 Venezia*